

Clever Desk: il tuo supporto interattivo

Il parere dell'esperto

Davide Gabriele Savian

Partner Bernoni Grant Thornton

Nell'ambito delle misure di sostegno per far fronte all'emergenza collegata all'epidemia Covid-19, introdotte dal Decreto Legge 17 Marzo 2020 n. 18 (c.d. il Decreto Cura Italia), si segnala l'art. 56 con cui vengono "bloccate", fino al 30 settembre 2020, le linee...

continua all'interno

Overview

Clever Desk, un sostegno alle imprese ed agli imprenditori

Le conseguenze della diffusione del virus Covid-19 hanno investito l'Italia mettendo a dura prova il tessuto imprenditoriale nazionale, costretto ad affrontare una situazione straordinaria senza precedenti. Molte imprese infatti hanno dovuto riadeguare le proprie linee di produzione per...

continua all'interno

Approfondimento

Clever Desk: come possiamo supportarvi

I professionisti del Clever Desk metteranno a disposizione il loro tempo e la loro esperienza per studiare un piano di assistenza che risponda proattivamente alle esigenze ed ai bisogni degli interessati, sciogliendo le eventuali difficoltà e cercando, ove possibile, di trasformarle proattivamente in occasioni di crescita e sviluppo...

continua all'interno

Federico Feroci

Partner Bernoni Grant Thornton

Il Parlamento, in queste settimane, sta lavorando alla conversione del Decreto Legge 17 Marzo 2020, n.18 (c.d. Cura Italia), mentre il Governo ha emanato un nuovo decreto (c.d. Decreto liquidità, D.L. 08/04/2020, n. 23) per introdurre ulteriori misure di aiuto all'economia, alle imprese, ai professionisti, ed alle famiglie...

continua all'interno

Il parere legale

Carlo Giuseppe Saronni

Avvocato civilista

Fra i vari articoli contenuti nel Decreto Legge 17 marzo 2020 cd Cura Italia ve ne è uno che suscita interesse in relazione agli adempimenti contrattuali.

Si tratta dell'art. 91 rubricato "Disposizioni in materia ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici". Il titolo ha generato nei primi lettori distratti l'idea che le norme contenute nell'articolo si riferissero ai contratti pubblici...

continua all'interno



Overview

Clever Desk, un sostegno alle imprese e agli imprenditori

Le conseguenze della diffusione del virus Covid-19 hanno investito l'Italia mettendo a dura prova il tessuto imprenditoriale nazionale, costretto ad affrontare una situazione straordinaria senza precedenti. Molte imprese infatti hanno dovuto riadeguare le proprie linee di produzione per far fronte alle nuove esigenze del mercato.

Per rispondere alla complessità di questo scenario, abbiamo dato vita a Clever Desk, una piattaforma di consulenza *online* che affianca le imprese nella gestione delle difficoltà che la crisi sanitaria ha generato. I nostri professionisti, si mettono a disposizione delle imprese, offrendo un supporto che sia utile a fronteggiare gli ostacoli ed ad individuare le nuove priorità attraverso azioni volte al superamento della crisi.

Clever Desk si basa sul concetto di interdisciplinarietà, offrendo agli imprenditori una consulenza trasversale e distribuita su diversi ambiti di applicazione che è possibile grazie alle competenze eterogenee dei nostri professionisti.

La velocità e l'agilità di azione imposte dall'attuale stato di emergenza, hanno condotto Bernoni Grant Thornton a concepire Clever Desk come un supporto *online* gratuito.

La piattaforma è organizzata secondo uno schema che prevede due soci di riferimento che, costituendo il primo punto di contatto con l'impresa, ne recepiscono le esigenze valutando a quale funzione professionale indirizzare la specifica richiesta nei seguenti ambiti: fiscale, societario, finanziario, risorse umane & *payroll*, comunicazione e *marketing*, *outsourcing*, *ICT* e *privacy*.

La prima fase di supporto consiste nell'interpretazione delle misure previste dal Decreto Cura Italia, approvato lo scorso 17 marzo. Una manovra articolata e complessa ricca di provvedimenti e disposizioni, 126 articoli che interessano molteplici funzioni aziendali e discipline professionali. Di fronte a tale complesso di norme risulta quindi fondamentale poter attingere ad una consulenza che sappia tradurre i precetti e le opportunità in funzione delle caratteristiche della singola impresa: in tale contesto Clever Desk fornisce un supporto valido in chiave interpretativa, propositiva e attuativa.

All'interno di TopHic di aprile, sono presenti commenti inediti dei nostri professionisti agli articoli 56, 65 e 91 del Decreto Cura Italia.



Il parere dell'esperto

Davide Gabriele Savian

Partner di Bernoni Grant Thornton

Moratoria dei finanziamenti: rischi e opportunità

Nell'ambito delle misure di sostegno per far fronte all'emergenza collegata all'epidemia Covid-19, introdotte dal Decreto Legge 17 Marzo 2020 n. 18 (c.d. il Decreto Cura Italia), si segnala l'art. 56 con cui vengono "bloccate", fino al 30 settembre 2020, le linee di credito in conto corrente, i finanziamenti per anticipi su titoli di credito, le scadenze di prestiti a breve e rate di prestiti e canoni in scadenza.

Come specificato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota del 22 Marzo 2020, la moratoria si articola nelle seguenti misure di sostegno finanziario:

1. possibilità di utilizzare la parte non utilizzata delle aperture a revoca e dei prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o quelli alla data del 17 marzo, se superiori. Gli importi accordati dalla banca o dall'intermediario finanziario non possono essere revocati, neanche in parte fino al 30 settembre 2020
2. proroga alle medesime condizioni fino al 30 settembre 2020 dei prestiti non rateali con scadenza prima del 30 settembre 2020
3. sospensione fino al 30 settembre 2020 del pagamento delle rate o dei canoni di *leasing* in scadenza prima del 30 settembre



2020, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie. Al riguardo il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha puntualizzato che il periodo di sospensione comprende la rata in scadenza il 30 settembre 2020, vale a dire che la rata in scadenza il 30 settembre non deve essere pagata. È facoltà dell'impresa chiedere la sospensione dell'intera rata o dell'intero canone o solo della quota capitale.

Nell'ambito delle misure, volte a sostenere le imprese in questo periodo di particolare difficoltà, si segnala anche l'accordo tra l'ABI e le associazioni di categoria, siglato il 7 Marzo 2020, avente ad oggetto la sospensione fino ad un anno del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti e l'allungamento della scadenza dei finanziamenti.



1. Destinatari

I destinatari della moratoria sono le micro, piccole e medie imprese (PMI), come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, operanti in Italia, appartenenti a tutti i settori.

Secondo la definizione della Commissione europea, sono PMI le imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato inferiore a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. Nella nozione di impresa, come specificato dallo stesso Ministero rientrano anche i lavoratori autonomi titolari di partita IVA.

2. Le formalità collegate alle richieste di moratoria: le comunicazioni agli intermediari

Come precisato dalla nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 Marzo 2020, le comunicazioni per accedere alla moratoria dei finanziamenti possono essere presentate dalle imprese dall'entrata in vigore del Decreto Cura Italia, cioè dal 17 marzo 2020. La comunicazione può essere inviata dall'impresa anche via pec, ovvero attraverso altri meccanismi che consentono di tenere traccia della comunicazione con data certa.

Nella comunicazione, l'impresa deve tra l'altro autodichiarare: (i) il finanziamento per il quale si presenta la comunicazione di moratoria; (ii) di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza della diffusione del Covid-19; (iii) di soddisfare i requisiti per la qualifica di microimpresa, piccola o media impresa.

3. Aspetti problematici collegati al rilascio della dichiarazione sostitutiva relativa al possesso del requisito soggettivo di PMI e all'attestazione relativa allo stato di crisi di liquidità

Una volta chiarito l'ambito di applicazione soggettivo della norma e gli adempimenti correlati alla fruizione della moratoria, è opportuno ora chiedersi quali rischi possono essere correlati al rilascio di una dichiarazione sostitutiva falsa attestante il possesso del requisito soggettivo PMI e lo stato di crisi di liquidità, anche in considerazione del fatto che la richiesta di moratoria non può prevedere un automatico assenso ma va valutata rispetto alle prospettive di continuità che l'impresa è in grado di comprovare.

A tal proposito, è opportuno in primo luogo evidenziare che in diritto penale, il rilascio di un'autocertificazione falsa è riconducibile al reato del falso ideologico, previsto dall'art. 483 c.p., tutte le volte in cui si sia in presenza di un documento, non contraffatto né alterato che contenga però delle dichiarazioni menzognere.

Dall'esame della giurisprudenza di legittimità di merito e di legittimità, è emerso che il dolo viene escluso tutte le volte in cui tale falsità risulti essere semplicemente dovuta a una leggerezza o negligenza, dal momento che il vigente codice penale non prevede la figura del falso documentale colposo.

Più in particolare, come precisato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 33218 del 31 maggio 2012, per la configurabilità di detto reato deve escludersi che il dolo possa ritenersi sussistente per il solo fatto che l'atto contenga un asserto obiettivamente non veritiero.



E' necessario invece verificare che la falsità non sia dovuta ad una leggerezza dell'agente come pure ad una incompleta conoscenza e/o errata interpretazione di disposizioni normative o, ancora, alla negligente applicazione di una prassi amministrativa, dal momento che il vigente codice penale, come sopra specificato, non prevede la figura del falso documentale colposo.

Pertanto, nel caso dell'autocertificazione richiesta dall'art. 56 prevista dal Decreto Cura Italia per l'attestazione del possesso dei requisiti dimensionali PMI, così come previsti dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, non potrà essere contestato al sottoscrittore il reato di falso ideologico se la stessa autocertificazione sarà supportata da un'adeguata e rigorosa ricostruzione dei presupposti normativi (eventualmente per i casi più complessi potrebbe essere opportuno anche il supporto di un apposito parere legale/contabile) e di fatto sulla base dei quali ritenga di possedere il requisito dimensionale PMI. Sul punto, allora, si segnala che sarà opportuno valutare attentamente il possesso dei requisiti dimensionali, specialmente in quei casi l'impresa appartenga ad un Gruppo di rilevanti dimensioni o sia partecipata da una società holding o da una *investment company* (o società di *venture capital*)¹. Infatti, nell'esame dei requisiti dimensionali si dovranno tenere in considerazione le voci di bilancio di tutte le società appartenenti ad un Gruppo, così come chiarito dal Ministero delle Economiche e Finanze il 27 Marzo 2020².

In tali casi, non è automaticamente esclusa la possibilità di beneficiare della misura dovendosi valutare una serie di altre condizioni che potrebbero in ogni caso consentire la fruizione. Ed inoltre, qualora l'intermediario dovesse considerare che la moratoria sia solo un mezzo per ritardare ulteriormente l'emersione di una crisi irreversibile non dovrebbe concederla, pena il rischio di incorrere nel reato di ricorso abusivo del credito che prevede la reclusione da 6 mesi a tre anni per gli amministratori, i direttori generali, nei casi di dissimulazione dello stato di insolvenza.

Ciò detto, per quanto attiene alla dimostrazione dello stato temporaneo di crisi di liquidità, è opportuno che la dichiarazione sostitutiva e la richiesta di moratoria sia accompagnata da un *business plan* che deve essere accuratamente elaborato possibilmente secondo le *Linee guida alla redazione del Business Plan* emanato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC).

E' evidente che tale documento deve affrontare con particolare cura gli effetti sullo specifico *business* aziendale della Emergenza Coronavirus focalizzando l'attenzione sulla dinamica *DSCR* (*debit service coverage ratio*) ovvero sul rapporto tra i flussi di cassa operativi (*Free Cash Flow from Operations* o *FCFO*) futuri e le rate dei finanziamenti oggetto, o meno, di moratoria.

Il documento dovrebbe in teoria dimostrare come l'allungamento concesso possa consentire di superare la situazione di impasse che deve risultare temporanea e non cronica.



Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, è evidente che se da un lato la moratoria può portare dei benefici anche di breve periodo, dall'altro è necessario che la richiesta sia supportata da una attenta valutazione di carattere strategico.

A tal proposito, infatti, possiamo presumere che seppure la moratoria non implichi automaticamente la segnalazione in centrale rischi, la posizione aziendale potrebbe essere sottoposta dal momento della richiesta ad un particolare monitoraggio da parte degli intermediari finanziari dal punto di vista del merito creditizio.

La condizione per la concessione della moratoria è infatti la difficoltà, seppure temporanea, che l'impresa dichiara di avere in termini di liquidità. Questo fatto determina che eventuali successive richieste di nuova finanza a quello stesso istituto di credito, formulate in un arco temporale breve, probabilmente saranno sottoposte ad una valutazione più rigida e severa.

Per tali motivi e per il rischio di carattere penale relativi al rilascio di dichiarazioni false e mendaci, è opportuno che la richiesta di moratoria venga inoltrata solo nei casi di effettiva necessità e che la stessa sia accompagnata da approfondimenti mirati circa il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi.

¹Ad esempio, l'art.3 della Raccomandazione Comunitaria specifica che un'impresa può essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, qualora sia partecipata da società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche, esercitanti regolare attività di investimento nel capitale di rischio - "business angels".

²Il MEF in risposta al seguente quesito, "sono ricomprese nella definizione di PMI anche le imprese controllate da altre imprese (e dunque appartenenti ad un gruppo) il quale gruppo superi i parametri dimensionali di cui alla Raccomandazione CE per la definizione di microimprese, piccole e medie imprese?" ha chiarito che dette imprese "Non vengono ricomprese, in quanto per le imprese controllate da altre imprese è necessario fare riferimento ai parametri dimensionali del gruppo".

**Fronteggiamo
il Covid-19
con il Clever Desk**





Il parere dell'esperto

Federico Feroci

Partner di Bernoni Grant Thornton

Agevolazioni fiscali - Crediti d'imposta nel Decreto Cura Italia

Il Parlamento, in queste settimane, sta lavorando alla conversione del Decreto Legge 17 Marzo 2020, n.18 (c.d. Cura Italia), mentre il Governo ha emanato un nuovo decreto (c.d. Decreto liquidità, D.L. 08/04/2020, n. 23) per introdurre ulteriori misure di aiuto all'economia, alle imprese, ai professionisti, ed alle famiglie.

Il decreto Cura Italia che ci troviamo ad analizzare è il primo intervento organico, dopo i DPCM varati per contrastare in prima istanza l'emergenza "sanitaria", con cui il Governo si pone tre obiettivi prioritari: proteggere la salute dei cittadini; sostenere il sistema produttivo; e salvaguardare la forza lavoro. La chiave di lettura del "pacchetto" normativo in analisi è la frenata esponenziale del contagio e contemporaneamente il sostegno alle attività produttive per evitare che il rallentamento (se non l'arresto) della produzione abbia effetti permanenti. Gli aiuti alle imprese sono caratterizzati da misure di supporto fiscali, finanziarie e creditizie con l'obiettivo di iniettare liquidità nel sistema in vari modi, alcune destinate alla platea delle piccole e medie imprese, altre alle realtà di maggiori dimensioni. In particolare, la normativa prevede il riconoscimento dei seguenti crediti d'imposta che, mediante la compensazione, permettono un risparmio fiscale immediato:



1. credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro (rappresenta una novità ed è valevole per il solo anno 2020);
2. credito d'imposta per i canoni di locazione di botteghe e negozi (rappresenta una novità ed è valevole per il mese di marzo 2020);
3. credito d'imposta straordinario per gli investimenti pubblicitari (si tratta di una modifica della previgente normativa ed è valevole per il solo anno 2020);
4. credito d'imposta per la trasformazione di imposte anticipate relative a perdite ed eccedenze ACE (rappresenta una novità ed è valevole per il solo anno 2020);
5. credito d'imposta per le edicole (si tratta di una modifica della previgente normativa ed è valevole per il solo anno 2020).



Reazioni particolarmente interessate sono state riscontrate dagli operatori economici, anche per la facilità di utilizzo, del *Credito d'imposta per botteghe e negozi* di cui al punto 2 sopra riportato e previsto dall'articolo 65 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18.

Credito di imposta per botteghe e negozi - Profili interpretativi

La norma in commento prevede il riconoscimento di un parziale ristoro dei costi sostenuti per la locazione dell'immobile adibito all'attività a favore degli esercenti attività di vendita al dettaglio.

Gli esercenti attività di impresa, quindi, si vedono riconosciuto per l'anno 2020 un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020 riservato ai conduttori di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

La Circolare n. 8/E del 3 aprile 2020 ha precisato che il credito matura a seguito dell'avvenuto pagamento del canone medesimo, ancorché come esporremo in seguito, gli emendamenti allo studio della 5a commissione permanente (Bilancio), vadano in direzione opposta. La disposizione non si applica alle attività che sono state definite come essenziali, tra cui farmacie, parafarmacie, edicole e punti vendita di generi alimentari di prima necessità. La misura è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, utilizzando il modello F24, con codice tributo 6914, denominato "*Credito*

d'imposta canoni di locazione botteghe e negozi - articolo 65 del decreto - legge 17 marzo 2020, n. 18" e istituito dalla risoluzione dell'Agenzia delle entrate del 20 marzo 2020, n. 13.

In merito all'ambito applicativo, il MEF ha inoltre chiarito che la misura in esame si applica ai contratti di locazione di negozi e botteghe, rimanendo esclusi i contratti aventi ad oggetto anche altri beni e servizi, quali i contratti di affitto di ramo d'azienda o altre forme contrattuali che regolino i rapporti tra locatario e proprietario per gli immobili ad uso commerciale.

La norma ha da subito suscitato un ampio dibattito dovuto alle diverse limitazioni in essa presenti. Si tratta, in particolare, della limitazione alla categoria catastale C/1 (botteghe e negozi) indipendentemente dalla tipologia di attività in essa svolta ed indipendentemente dalla superficie commerciale. La limitazione ad una sola categoria catastale rischia di vanificare l'effetto agevolativo tagliando fuori soggetti che sono stati ugualmente colpiti dal *lockdown* come uffici privati rientranti nella categoria A/10 (ancorché le attività professionali non risultino obbligatoriamente chiuse), e soprattutto i laboratori per arti e mestieri (C/3), i magazzini (C/2) ed i fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni (D/8).

Tali ultime unità catastali potrebbero essere destinate anch'esse (come i C/1) all'esercizio di attività di vendita al dettaglio (chiuse per decreto), ma i relativi conduttori, allo stato



della norma, sono tenuti al pagamento del costo per la locazione senza diritto ad alcuna agevolazione.

La sola possibilità riservata a tali conduttori, quindi, sarà chiedere ai propri locatori di dilazionare e/o sospendere il canone di locazione, contrattualmente previsto, relativamente al periodo di *lockdown* (richiesta che certamente è stata effettuata dalla maggioranza dei conduttori di immobili commerciali in Italia), invocando l'articolo 91 del "Decreto Cura Italia" rubricato "*Disposizioni in materia ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici*".

L'impossibilità temporanea della prestazione (tutt'altro che scontata ma da valutare da parte del Giudice caso per caso) dovrebbe esonerare il conduttore dalla responsabilità per il tardivo pagamento del canone di locazione. L'impossibilità della prestazione che dovrebbe liberare il conduttore dal pagamento del canone sarebbe tuttavia difficilmente perseguibile in quanto non colpirebbe la sfera del locatore che sta rendendo regolarmente la sua prestazione (la disponibilità dell'immobile). Si veda, su tali aspetti, il contributo dell'Avv. Carlo Saronni.

In tale contesto, si ritiene più che auspicabile che il Parlamento, nell'ambito dell'iter di conversione del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, valuti attentamente i molti emendamenti proposti sull'art. 65 e tutti accomunati da un intento espansivo dell'agevolazione.

In particolare alcuni emendamenti ad oggi presentati prevedono:

- di sostituire integralmente il comma 1 e prevedere per i conduttori l'esonero totale dal pagamento dell'affitto e per i locatori un credito di imposta pari al 60 per cento del canone non riscosso;
- di estendere tale misura anche agli affitti di azienda o di rami di azienda;
- di far rientrare anche le categorie catastali C/2, C/3, D/1, D/2, D/3, D/6 e D/8 con l'ulteriore estensione anche ai professionisti e lavoratori autonomi titolari di immobili rientranti nella categoria catastale A/10.

Attendiamo dunque la conversione in legge del Decreto nella speranza che possano essere colmate le disparità sopra evidenziate nella consapevolezza comunque della difficoltà di razionalizzazione delle risorse pubbliche disponibili.



Il parere legale

Carlo Giuseppe Saronni

Avvocato civilista

Gli inadempimenti contrattuali ai tempi del Coronavirus - Nota sull'art. 91, prima parte del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 c.d. Cura Italia con focus sulle locazioni commerciali

Fra i vari articoli contenuti nel Decreto Legge 17 marzo 2020 cd Cura Italia ve ne è uno che suscita interesse in relazione agli adempimenti contrattuali.

Si tratta dell'art. 91 rubricato "*Disposizioni in materia ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici*". Il titolo ha generato nei primi lettori distratti l'idea che le norme contenute nell'articolo si riferissero ai contratti pubblici.

In realtà la norma contiene due disposizioni.

La prima di carattere civilistico applicabile, in generale, alle obbligazioni e ai contratti.

La seconda, di carattere specifico, che si riferisce agli appalti pubblici e alla estensione dell'anticipazione del 20% del corrispettivo dell'appalto pubblico da versare all'appaltatore entro 15 giorni dall'inizio della esecuzione della prestazione il tutto come disciplinato dall'art. 32, comma 18 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 cosiddetto "Codice dei contratti pubblici") ora prevista anche nel caso di consegna in via d'urgenza.

Questo commento riguarda solo la prima parte della norma, quella sempre applicabile ai rapporti di diritto privato. Recita l'art. 91 del decreto: "*All'articolo 3 del decreto - legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dopo il comma 6, è inserito il seguente: 6-bis. Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.*".



L'art. 91 ed il sistema codicistico

L'art. 1218 c.c. sancisce la responsabilità del debitore che non esegua esattamente la prestazione sanzionandolo con l'obbligazione di risarcire il danno salvo che questi provi che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

L'art. 1223 c.c. seleziona il danno da inadempimento totale, o inesatto inadempimento, specificando che esso deve ricomprendere sia il danno emergente, cioè la perdita subita dal creditore, sia il lucro cessante, ossia il mancato guadagno.

L'impossibilità sopravvenuta della prestazione non imputabile al debitore esclude la responsabilità.

La nuova norma introdotta dal Decreto Cura Italia fornisce una interpretazione autentica di queste disposizioni codicistiche in relazione alle norme di contenimento da Covid-19 che vengono definite come idonee per definizione a divenire causa di non imputabilità dell'inadempimento.

Tuttavia non si tratta dell'introduzione di una clausola automatica di esonero da responsabilità perché il caso va valutato di volta in volta dal giudice.

In altre parole il debitore dovrà dimostrare di avere rispettato le misure di contenimento e che questo contegno ha reso impossibile in tutto o in parte, ovvero ritardato l'esecuzione della prestazione.

Il giudice a sua volta dovrà scrutinare, e motivare, caso per caso, l'adozione delle specifiche misure di contenimento previste dal D. L. n. 6 del 2020 verificando se nello specifico le stesse hanno reso impossibile l'esatto adempimento.

Passando ai casi concreti appare evidente che la chiusura di una fabbrica rende impossibile la produzione e quindi la consegna di un bene. In questo caso il fornitore sarà sicuramente esonerato da responsabilità.





Più complesso il caso in cui la fabbrica non è chiusa perché rientra nelle attività consentite, ma il produttore non riesca ad approvvigionarsi delle materie prime necessarie o delle lavorazioni dei subappaltatori.

Queste situazioni andranno valutate dal giudice caso per caso.

Va anche osservato che la norma in commento sembra riferirsi più al caso del ritardo nell'adempimento che a quello dell'inadempimento totale e definitivo posto che le misure di contenimento dovrebbero essere temporanee.

In questo caso, la norma espressamente prevede che il creditore non possa richiedere danni da ritardo o invocare penali o decadenze se previste.

Di fatto, la norma troverà applicazione quale esimente in maggior misura per i danni da ritardo che non per l'inadempimento totale della prestazione.

Al riguardo va fatta una distinzione fra impossibilità definitiva della prestazione e impossibilità temporanea.

Nei contratti a prestazioni corrispettive l'impossibilità totale e non imputabile della prestazione determina l'estinzione dell'obbligazione e la liberazione del creditore, che non può richiedere la controprestazione all'altra parte, secondo quanto previsto dagli art. 1256 e 1463 c.c., che però non sono richiamati dall'art. 91 del Decreto Cura Italia.

Quindi se il produttore ha chiuso la fabbrica in ossequio alle misure di contenimento e quindi non è in grado di fornire, fatta salva sempre la sua eventuale negligenza, il prodotto promesso, verosimilmente sarà liberato dall'obbligazione, non avrà diritto a ricevere il corrispettivo pattuito, o dovrà restituirlo se già incassato e non dovrà neppure risarcire i danni secondo quanto espressamente previsto dall'art. 91 prima parte del Decreto Cura Italia. Se l'impossibilità è solo temporanea – questo sarà il caso più frequente – l'obbligazione non si estingue epperò il debitore non sarà responsabile per il ritardo. Ai sensi dall'art 1256, secondo comma, c.c. l'obbligazione si estinguerà ugualmente qualora il debitore dimostri che, per la natura o l'oggetto dell'obbligazione, la ritardata prestazione non abbia senso ovvero il creditore non vi abbia più interesse.

Simile il caso dell'impossibilità parziale della prestazione dove il debitore si libera eseguendo la prestazione per la parte rimasta possibile, così come previsto dall'art. 1258 c.c., salvi la riduzione del corrispettivo o il recesso del creditore che dimostri di non avere un apprezzabile interesse alla prestazione parziale (art. 1464 c.c.).

In tutti questi casi, se l'inadempimento deriva dall'applicazione delle norme di contenimento, non vi saranno conseguenze risarcitorie per effetto della norma di cui all'art.91 del Decreto Cura Italia.



Le locazioni commerciali

Vale la pena di esaminare un tema di grande attualità quale è quello delle locazioni diverse dall'uso abitativo.

Molti commercianti, professionisti e aziende stanno avanzando la pretesa di non corrispondere ai loro locatori, in tutto o in parte, i canoni di affitto relativi ai negozi, uffici o aziende che non possono essere utilizzati dal momento della loro chiusura proprio in forza delle recenti disposizioni governative in materia di salute pubblica.

Si sono sentite le opinioni più disparate.

Appare ragionevole l'atteggiamento di chi cerca di contenere i costi per ridurre l'impatto economico negativo che deriverà dal non potere fornire servizi e prodotti nel periodo di chiusura delle attività ed anche in seguito in ragione della recessione generale che seguirà.

Innanzitutto va detto che il tema, in termini strettamente giuridici, si pone per il solo periodo di chiusura delle attività, secondo le norme di contenimento adottate dal Governo e quindi a partire dal 12 marzo 2020 per le attività commerciali, secondo quanto previsto dal DPCM 11 marzo 2020, e dal 25 marzo 2020 per le attività industriali e commerciali, secondo quanto previsto dal DPCM 22 marzo 2020, fino al 13 aprile 2020, come previsto dalla recente proroga disposta dall'art. 1 del DPCM 1 aprile 2020 e dalle ordinanze regionali fra cui ricordo quella della Regione Lombardia del 4 aprile 2020, n. 521 che ha prorogato, appunto fino al 13 aprile 2020, la chiusura delle attività già precedentemente disposta.

Occorre, però, tenere conto di alcune distinzioni.

Innanzitutto, ai sensi dell'art. 65 del Decreto Cura Italia, ai soggetti esercenti attività di impresa, in immobili condotti in locazione rientranti nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe), è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020. Il credito d'imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Si vedrà se l'ammortizzatore sarà prorogato anche per il mese di aprile – allo stato interessato dalle misure di contenimento fino al 13 aprile 2020 – ma resta il fatto che questa misura è idonea ad attenuare significativamente, per i conduttori, l'impatto economico, più che finanziario, derivante dalla temporanea chiusura degli immobili commerciali.



Risulta difficile immaginare che i conduttori possano avanzare diverse pretese verso i loro locatori.

Passando invece alle locazioni di uffici e siti produttivi o commerciali non rientranti nella classe C/1, le cui attività sono sospese, il discorso è più complesso.

Taluni conduttori, per tentare di non pagare il canone, hanno invocato l'istituto dell'impossibilità (parziale) ad adempiere prevista dagli articoli 1256 e 1464 c.c..

Le norme invocate, si ripete, non richiamate dall'art. 91 del Decreto Cura Italia, non sembrano però legittimare la mancata definitiva corresponsione dei canoni..

Infatti, l'impossibilità della prestazione, che dovrebbe liberare il conduttore dal pagamento del canone, in realtà non colpisce la sfera del locatore che comunque rende appieno la sua prestazione.

La prestazione principale del conduttore, come descritta dall'art. 1575 c.c., consiste nel consegnare la cosa locata al conduttore in buono stato di conservazione, nel mantenerla tale per tutta la durata del contratto e nel garantirne il pacifico godimento.

È indubbio che, anche in tempi di Coronavirus, gli immobili locati restano nella detenzione del conduttore e quindi l'obbligazione del locatore non è né impossibile, né inadempita.

Inoltre la sospensione delle attività, allo stato, dovrebbe avere una durata molto limitata rispetto alla vita di un contratto commerciale (normalmente e per legge di anni sei più sei) e quindi tale da non fare venire meno la ragione economico sostanziale sottostante all'intero contratto.

Va anche detto che gli immobili locati normalmente non hanno esclusiva funzione commerciale o produttiva servendo all'imprenditore o al professionista anche come magazzino, ufficio, sede ecc..

Viceversa la prestazione principale del conduttore è identificata dall'art. 1571 c.c. nell'obbligazione di pagare, solitamente in denaro, il canone pattuito.

La prestazione consistente nel consegnare una somma di denaro non diviene mai oggettivamente impossibile in quanto il denaro è, per definizione, un bene di genere, fungibile e sempre reperibile. Quindi l'impossibilità non colpisce nemmeno l'obbligazione principale del locatore.

Infine per il caso specifico degli uffici professionali l'art. 1, comma 1, lett. a, del DPCM 22 marzo 2020 c.d. "Decreto Chiudi Italia", ha disposto testualmente che *"Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all'articolo 1, punto 7"*



del DPCM 11 marzo 2020, il quale, a propria volta, contiene le raccomandazioni del caso per la continuità delle attività professionali medesime ricorrendo, semmai, allo *smart working* o all'adozione di protocolli specifici di sicurezza.

Diverso è il caso della Lombardia, in quanto l'art. 11 dell'Ordinanza della Regione Lombardia del 21 marzo 2020 n. 514 prevedeva che *"Sono chiuse le attività degli studi professionali salvo quelle relative ai servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza."*

La norma ha trovato specificazione nell'Ordinanza della Regione Lombardia n. 521 del 4 aprile 2020 che, all'art. 1,4, ha previsto la continuazione delle attività legali, contabili, di consulenza aziendale e gestionale, di architettura e di ingegneria, di informatica e di comunicazione con la modalità del lavoro agile salvo per le attività indifferibili e urgenti o strumentali alla erogazione dei servizi aventi, comunque, carattere di urgenza.

La conclusione è che il pregiudizio economico derivante dalle misure di contenimento del Covid-19 sembrano – fin tanto che le misure saranno limitate nel tempo, o non venga emanata una norma specifica al riguardo o non si formi una giurisprudenza evolutiva favorevole ai conduttori – rimanere drammaticamente nell'area del rischio di impresa del conduttore.

L'unico vantaggio che riceve il conduttore dalle disposizioni di cui all'art. 91 del Decreto Cura Italia sembra consistere nell'esonero, in caso di ritardo nel pagamento del canone, dal pagare risarcimenti di sorta, penali, o nel subire decadenze contrattuali e, immagino, con interpretazione estensiva, ma razionale, della norma, dal subire sfratti per morosità, sempreché il ritardato pagamento del canone sia ragionevole e rientri nell'ambito della clausola generale di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c..

Uno strumento che meglio sembra attagliarsi al caso in esame è quello della risoluzione per eccessiva onerosità previsto dall'art. 1467 c.c. che consente al locatore di risolvere il contratto quando la prestazione, cioè il pagamento del canone, diventi troppo onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili.

Non vi è dubbio che l'epidemia in corso e i provvedimenti governativi restrittivi adottati di conseguenza siano fatti oggettivamente straordinari e imprevedibili.

Il rimedio, però, presenta due importanti criticità.

La prima consiste nel dibattito circa l'applicabilità o meno della norma ai contratti di durata in caso di eccessiva onerosità temporanea.

La seconda attiene al tipo di tutela accordata alla parte in difficoltà e cioè il diritto di risolvere il contratto. Si tratta di una tutela che gioverà solamente a quegli imprenditori o



professionisti che intendono cessare definitivamente l'attività nell'immobile condotto in locazione e che quindi possono usufruire dell'ipotesi di exit.

Peraltro, il diritto di recesso dal contratto spetta sempre al conduttore ai sensi dell'art. 27, ultimo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 secondo cui, indipendentemente dalle previsioni contrattuali, il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto. La differenza consiste nel fatto che nel caso di recesso per gravi motivi il conduttore deve soggiacere a un preavviso di sei mesi.

Infine, va detto che l'ultimo comma dell'art. 1467 c.c. attribuisce al locatore il diritto potestativo di neutralizzare l'iniziativa risolutoria della controparte, offrendo di modificare in misura equa l'ammontare del canone.

Conclusione

Proprio prendendo spunto dall'ultimo comma dell'art. 1467 c.c. il consiglio che mi sento di dare sia ai conduttori che ai locatori è di prendere contatto e di trattare in buona fede una riduzione temporanea del canone e/o una sua dilazione secondo una buona prassi commerciale che si sta affermando in questi giorni.

Si tratta di una scelta contrattuale che non solo corrisponde a principi solidaristici cui si dovrebbe ispirare l'intera nazione in una fase storica che sta sconvolgendo il mercato e anche la vita di tutti, ma che corrisponde anche all'interesse economico di entrambe le parti. All'interesse delle aziende e dei professionisti di ridurre i costi - operazione che potrebbe essere per questi vitale - fa da contraltare l'interesse del locatore che, con un moderato sacrificio economico, eviterebbe di trovarsi l'immobile sfitto magari per mesi e di doversi rassegnare a rilocalarlo ad un canone probabilmente inferiore, sostenendo pure le spese di agenzia e realizzando, in definitiva, un danno maggiore rispetto allo sconto accordato.

Clever Desk

il tuo supporto interattivo

bgt-grantthornton.it



Approfondimento

Clever Desk: come possiamo supportarvi

I professionisti del Clever Desk metteranno a disposizione il loro tempo e la loro esperienza per studiare un piano di assistenza che risponda proattivamente alle esigenze ed ai bisogni degli interessati, sciogliendo le eventuali difficoltà e cercando, ove possibile, di trasformarle proattivamente in occasioni di crescita e sviluppo.

Assistenza, coordinamento fiscale, contributivo in ambito di sgravi e incentivi

Assistiamo gli imprenditori mediante la comprensione delle situazioni soggettive e l'analisi delle problematiche e/o delle opportunità urgenti e, quindi, la presentazione delle soluzioni più appropriate alla luce delle recenti e straordinarie disposizioni legislative legate al Coronavirus.

L'attuale situazione emergenziale ha comportato la necessità da parte del legislatore fiscale di attuare nuove misure di politica fiscale atte a sostenere l'economia dei contribuenti. L'implementazione di tali nuove misure da parte dei contribuenti necessita di una preliminare ed attenta analisi dei requisiti soggettivi ed oggettivi nonché un'attenta valutazione dei possibili aspetti correlati.

I nostri professionisti sono parte integrante e di supporto ai clienti per la fase di valutazione e di applicazione pratica delle diverse misure (crediti d'imposta, rimborsi, sgravi, incentivi etc.) grazie anche alla multidisciplinarietà che caratterizza i diversi dipartimenti dedicati dello Studio.

Assistenza societaria, finanziaria e bilancistica

I nostri professionisti vi guideranno tra le novità legislative che stanno regolando in modo ampio e talvolta stravolgendo i vari aspetti della vita sia civile che produttiva del Paese.

I continui affinamenti e modifiche dei provvedimenti necessitano di aggiornamento costante su tutte le misure che il Governo mette in atto per affrontare la crisi e garantire a tutte le attività produttive la necessaria continuità del ciclo produttivo. Gli aiuti ed i provvedimenti impattano dall'ambito giuslavoristico a quello finanziario passando per il settore delle agevolazioni fiscali.

Il pacchetto di misure fiscali è composto da provvedimenti che fermano o rallentano gli adempimenti tributari ed anche i pagamenti di tributi, contributi e ritenute. I nostri professionisti supportano i clienti nel dedalo di rinvii, scadenze e sospensioni in ambito di giustizia tributaria.

Le novità legislative si compongono anche di misure tese alla moratoria dei pagamenti dei finanziamenti, mutui, prestiti e *leasing* che necessitano di una lettura sistematica per evitare di tralasciare utili opportunità di attenuazione delle inevitabili tensioni finanziarie.

Non meno importanti sono i risvolti che le novità del decreto Cura Italia ha apportato sui processi di approvazione dei bilanci e sugli impatti (per tutti si pensi alla continuità aziendale) da considerare nelle relazioni e nelle note integrative al fine di tutelare al meglio sia gli *stakeholders* che i redattori dei bilanci, con soluzioni *win win* per i soggetti a vario titolo coinvolti.



Consulenza nel contenzioso tributario e nella riscossione

Clever Desk offre la risposta immediata, semplice e concreta alle problematiche legate al contenzioso tributario ed alla riscossione dei tributi che sono stati oggetto in questi giorni di grande attenzione da parte del legislatore.

Caso per caso, vi supportiamo nell'interpretazione del complesso di norme tributarie ed amministrative introdotte, procedendo ad individuare la migliore soluzione operativa per salvaguardare sia le esigenze di tutela difensiva, sia l'esigenza di tutela del vostro patrimonio.

La nostra esperienza in tema di gestione preventiva del rischio amministrativo e penal-tributario è a vostra disposizione per fornire un parere qualificato, con taglio operativo, rispetto a dubbi sulle specifiche fattispecie che sorgeranno nella gestione della contingenza del Covid-19.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, Clever Desk può fornire approfondimenti mirati a verificare l'opportunità di fruire della misura prevista dall'art. 56 del Decreto Cura Italia relativa alla moratoria dei finanziamenti e della conseguente possibilità di essere qualificati come PMI o in alternativa può fornire approfondimenti circa l'effettiva spettanza dei crediti di imposta previsti dall'art. 65 dello stesso Decreto. Con una valutazione condotta in base alle vostre specificità siamo, inoltre, a vostra disposizione per suggerire possibili attività ed azioni di rimborso di tributi ed accessori che possano, in tempi ragionevolmente brevi, portare ad un supporto finanziario aggiuntivo nella fase di ripartenza post Covid-19.

Consulenza del lavoro e delle risorse umane

I nostri esperti del settore *HR* saranno a disposizione per la risoluzione delle problematiche e delle opportunità offerte dal Decreto cosiddetto Cura Italia - D.L. n. 18 del 17 marzo 2020.

In particolare, i nostri professionisti saranno disponibili a fornire apposita consulenza sulle principali misure introdotte dal Decreto Cura Italia a favore delle imprese e dei lavoratori quali:

- ammortizzatori sociali: consulenza preliminare circa gli ammortizzatori sociali con causale Covid-19;
- sospensione dei versamenti dei tributi: analisi specifica circa l'applicazione delle disposizioni relative alla sospensione dei tributi previste dal Decreto cura Italia;
- misure a sostegno delle famiglie e dei lavoratori: definizione delle misure disposte dal governo a favore del personale dipendente, e non solo, per la cura della famiglia.

L'obiettivo è offrire soluzioni specifiche e concrete alle aziende con particolare riferimento al personale dipendente.

Comunicazione e marketing

Saper gestire una crisi è fondamentale per qualsiasi tipo di *business* e la comunicazione gioca un ruolo importante per diffondere la capacità di reagire, rinnovarsi e poter crescere. Momenti complicati come quello che stanno vivendo le imprese fanno nascere il bisogno di strategie di comunicazione mirate.



Basti pensare alle aziende che in questo periodo stanno riconvertendo le proprie linee di produzione per rispondere alla crescente domanda di prodotti nuovi, soprattutto in ambito medico sanitario. Ma anche a tutti quegli imprenditori, che finito il periodo di *lockdown* dovranno riallacciare i contatti con i propri clienti e presentarsi sul mercato, in un contesto economico molto diverso rispetto a come lo avevano lasciato, con bisogni mutati e nuove opportunità. Sicuramente ci troveremo di fronte a situazioni imprevedibili e spesso confuse e fare affidamento su strategie di comunicazione chiare, flessibili e resilienti può diventare il paracadute che protegge il vostro *business*.

In quest'ottica, la linea di comunicazione Grant Thornton si inserisce accanto ai servizi tradizionali di consulenza e vi offre un'assistenza altamente personalizzabile. Unendo le abilità di diversi professionisti ed avvalendosi delle sinergie esistenti tra le diverse linee possiamo inquadrare la vostra azienda sotto molteplici aspetti e strutturare un piano di comunicazione che valorizzi i vostri punti di forza.

La nostra proposta di consulenza si articola principalmente nelle due macro aree dell'*online* e *offline*, in ciascuna delle quali possiamo svolgere ruoli di strategia, coordinamento delle attività, selezione e supervisione dei fornitori.

Vi aiuteremo a gestire gli effetti della crisi sul *brand* e sull'immagine della vostra impresa, pianificando attività di comunicazione coerenti con la vostra nuova *vision* aziendale.

Smart working: una necessità di oggi per un'opportunità di domani

La situazione creatasi con la pandemia da Covid-19 ci ha obbligato a sperimentare nuovi modi di lavorare, quali il telelavoro o lo *smart working*; ora, anche grazie agli incentivi disponibili, è quantomai opportuno trasformare queste opzioni in una scelta organizzata, strutturale e consapevole.

La digitalizzazione dei processi produttivi e le trasformazioni tecnologiche consentono infatti una nuova configurazione dell'impresa e nuove modalità organizzative del lavoro; in questo mutato contesto i nostri specialisti sono in grado di coniugare le esigenze di *compliance* con quelle di un approccio pragmatico e rispettoso delle sempre più pressanti esigenze di contenimento dei costi.

Per implementare una politica di *smart working* o di telelavoro è necessario considerare e indirizzare opportunamente almeno i seguenti aspetti che, se trascurati, possono minarne o, addirittura, annullarne l'efficacia:

- strategia e pianificazione
- normativa e contrattualistica
- *ICT* e Sicurezza
- *privacy*
- organizzazione del lavoro
- gestione del personale.

Il programma da noi proposto, che si basa su un approccio multidisciplinare con competenze organizzative, *ICT*, di



cybersecurity, giuslavoristiche e fiscali, sostiene il raggiungimento di efficienza ed efficacia attraverso il risparmio di costi, migliorando le performance e massimizzando la produttività organizzativa sviluppando distinti ambiti in pieno coordinamento e sinergia tra di loro:

Organizzazione, processi ed *HR*:

- identificazione degli ambiti organizzativi e dei processi
- definizione di strumenti di misurazione performance
- organizzazione delle attività aziendali e dei processi anche in termini di protocolli di comunicazione.

ICT & Cybersecurity:

- definizione dei requisiti *IT* coerenti con l'ambito del progetto
- individuazione degli interventi in funzione dello stato dell'arte dell'infrastruttura, degli applicativi e dei device in uso
- progettazione e realizzazione di soluzioni di *cybersecurity* atte a garantire la protezione delle soluzioni di *smart working* o di telelavoro
- supporto della realizzazione degli interventi, anche coordinando fornitori esistenti
- valutazione impatto sulla struttura
- identificazione nuovi adempimenti normativi e aziendali (aspetti giuslavoristici, di salute e sicurezza)
- gestione dei dati personali
- supporto nella modifica delle *policy* e procedure aziendali.

GET CONNECTED !

Follow us on

LinkedIn

YouTube



Instagram

TopHic è stato redatto a cura dei professionisti delle *member firm* italiane di Grant Thornton International Ltd. Per ogni richiesta di ulteriore dettaglio sulle informazioni riportate e in generale su ogni altro argomento connesso, contattate redazione@it.gt.com. Un professionista di Grant Thornton sarà lieto di approfondire con Voi quanto esposto nella *newsletter*.

STATUS QUO IS TIED DOWN.

Audit | Tax | Advisory



Status Go™
IS UNLEASHED.

Ready to get a head start on solving
tomorrow's challenges?

Welcome to Status Go.

bgt-grantthornton.it | ria-grantthornton.it



©2020 Bernoni & Partners (Bernoni Grant Thornton) and Ria Grant Thornton SpA. All rights reserved.

Grant Thornton' refers to the brand under which the Grant Thornton member firms provide assurance, tax and advisory services to their clients and/or refers to one or more member firms, as the context requires. 'GTIL' refers to Grant Thornton International Ltd (GTIL). Bernoni & Partners (Bernoni Grant Thornton) and Ria Grant Thornton SpA are both member firms of Grant Thornton International Ltd (GTIL). GTIL and each member firm of GTIL is a separate legal entity. GTIL is a non-practicing, international umbrella entity organised as a private company limited by guarantee incorporated in England and Wales. GTIL does not deliver services in its own name or at all. Services are delivered by the member firms. GTIL and its member firms are not agents of, and do not obligate, one another and are not liable for one another's acts or omissions. The name 'Grant Thornton', the Grant Thornton logo, including the Mobius symbol/device, and 'Instinct for Growth' are trademarks of GTIL. All copyright is owned by GTIL, including the copyright in the Grant Thornton logo; all rights are reserved.